



STATUTO

*approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2/CC dd. 22.01.2001;
modificato con delibere consiliari n. 15/CC dd. 29.07.2004, n. 3/CC dd. 21.03.2005,
n. 8/CC dd. 12.05.2006, n. 16/CC dd. 31.10.2006, n. 7/CC dd. 14.05.2007,
n. 16/CC dd. 24.07.2009, n. 3/CC dd. 30.04.2010, n. 11/CC dd. 23.07.2010,
n. 4/CC dd. 02.03.2011 e n. 26/CC dd. 28.11.2011
(pubblicato all'albo camerale on-line il 9 dicembre 2011)*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Natura
- art. 2 - Sede ed emblema
- art. 3 - Finalità ed attribuzioni
- art. 4 - Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio
- art. 5 - Autonomia statutaria
- art. 6 - Autonomia regolamentare
- art. 7 - Pubblicità e diritto di accesso ai documenti amministrativi
- art. 8 - Sistema camerale

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Capo I Norme Generali

- art. 9 - Pari opportunità
- art. 10 - Gli Organi

Capo II Il Consiglio

- art. 11 - Composizione e modalità di costituzione
- art. 12 - Competenze e funzioni
- art. 13 - Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri
- art. 14 - Funzionamento
- art. 15 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- art. 16 - Regolamento del Consiglio
- art. 17 - Consulta provinciale dei liberi professionisti

Capo III La Giunta

- art. 18 - Composizione
- art. 19 - Competenze e funzioni
- art. 20 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta
- art. 21 - Funzionamento
- art. 22 - Regolamento della Giunta

Capo IV Il Presidente

- art. 23 - Competenze e funzioni
- art. 24 - Vice Presidente Vicario
- art. 25 - Obbligo di astensione

Capo V Il Collegio dei Revisori dei Conti

- art. 26 - Composizione
- art. 27 - Competenze e funzioni

TITOLO III ORDINAMENTO E STRUMENTI

Capo I Il Segretario Generale

- art. 28 - Nomina, competenze e funzioni

Capo II La Struttura

- art. 29 - Dirigenti: competenze e funzioni
- art. 30 - Assetto organizzativo
- art. 31 - Personale
- art. 32 - O.I.V. - Organismo Indipendente di Valutazione
- art. 33 - Incarichi di consulenza e collaborazione
- art. 34 - Pubblicazione degli atti
- art. 35 - Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità
- art. 36 - Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali
- art. 37 - Organi e norme di funzionamento
- art. 38 - Collegio dei Revisori delle aziende speciali
- art. 39 - Mezzi finanziari delle aziende speciali

Capo III Funzioni di regolazione del mercato

- art. 40 - Regolazione del mercato
- art. 41 - Camera Arbitrale e sportello di Conciliazione
- art. 42 - Ulteriori forme di regolazione del mercato

Capo IV Strumenti di partecipazione strategica

- art. 43 - Partecipazioni
- art. 44 - Consulte, accordi di programma e conferenze di servizi

Capo V Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

- art. 45 - Gestione economica, finanziaria e patrimoniale
- art. 46 - Bilancio

TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

- art. 47 - Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti
- art. 48 - Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti
- art. 49 - Revisione dello statuto e dei regolamenti
- art. 50 - Norme di rinvio
- art. 51 - Norma transitoria

Allegato A - Composizione del Consiglio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Natura**

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., la Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponentiale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
2. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste, di seguito denominata Camera di Commercio, è ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e, quale ente autonomo locale funzionale, svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Trieste.
3. La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esplica le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
4. La Camera di Commercio valorizza gli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di riferimento con azioni svolte anche al di fuori della propria circoscrizione, favorendone l'apertura ai mercati internazionali e l'inserimento nel mercato globale.
5. La Camera di Commercio fa propria e promuove l'immagine di Trieste quale sistema integrato fra emporio, porto, territorio, scienza, città multiculturale e riferimento degli interessi delle popolazioni e delle diverse nazionalità od etnie che vi si trovano. Assume come valore l'apertura, l'ospitalità e la pari dignità per coloro che vi operano o che vi si vogliono stabilire, al fine di sviluppare le attività economiche, sociali e culturali.

Art. 2

Sede ed emblema

1. La Camera di Commercio ha sede a Trieste in Piazza della Borsa 14.
2. L'emblema della Camera di Commercio è composto da una rappresentazione stilizzata del palazzo della Borsa, con un'alabarda in sovrimpressione, integrata dal segno identificativo del sistema camerale italiano, costituito dal profilo stilizzato di un vascello con la prua rivolta verso destra all'interno del quale viene inserita la denominazione "Camera di Commercio Trieste."

Art. 3

Finalità e attribuzioni

1. Il presente statuto determina i principi ispiratori cui si conforma l'ordinamento e l'attività della Camera di Commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli organi collegiali e le forme di partecipazione.
2. La Camera di Commercio promuove gli interessi generali e lo sviluppo del mercato. 3. Essa svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
4. Oltre alle funzioni di cui al comma 3, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quelle derivanti da convenzioni internazionali.
5. In particolare, svolge azioni di sostegno del sistema economico locale e può essere soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici e privati. Attua, anche in collaborazione con altri Soggetti pubblici e privati, iniziative comunque tese allo sviluppo economico.
6. La Camera di Commercio esercita, nei limiti stabiliti dalla legge, anche con l'istituzione di osservatori, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui

mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

7. La Camera di Commercio, nell'ambito delle funzioni di regolazione del mercato, effettua i servizi previsti dalla legge n. 580/93 e s.m.i. e da altre norme. In particolare, esercita funzioni di inibizione dell'uso di clausole vessatorie, di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, nonché altre iniziative finalizzate a tali attività; promuove l'elaborazione e l'adozione di contratti-tipo, in particolare da parte di associazioni di rappresentanza di imprese ed associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti; effettua servizi di arbitrato e di conciliazione tra le imprese, i consumatori e gli utenti, anche con l'assistenza delle rispettive associazioni. Svolge attività indirizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica. Promuove azioni tese a contrastare la presenza delle imprese irregolari ed abusive.

8. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica e le realtà economiche e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale.

9. La Camera di Commercio formula pareri e proposte all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano l'economia della circoscrizione territoriale di competenza.

10. La Camera di Commercio si fa promotore di iniziative tese ad incrementare la collaborazione imprenditoriale con le Camere di Commercio italiane ed estere, con particolare riferimento alle zone limitrofe.

11. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. A tal fine, opera in collaborazione con le altre Camere di Commercio e con l'Unione Regionale, anche mediante l'organizzazione di servizi comuni ed integrati.

12. La Camera di Commercio promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico per le attività produttive nell'ambito delle proprie competenze di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese.

13. La Camera di Commercio può svolgere l'attività di editoria nel rispetto delle norme in vigore.

Art. 4

Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio

1. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia, i Comuni e con gli altri Enti della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'art. 2, nono comma, della legge 580/93 e s.m.i..
3. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, economicità e trasparenza. Ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione delle procedure.
4. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea. La Camera di Commercio coordina la propria attività ai programmi che concorre a determinare.
5. L'attività amministrativa della Camera di Commercio è improntata sulla base dell' articolo 4 del D. Lgs. n. 165/2001 in ordine alla separazione dei poteri tra organi di indirizzo politico e dirigenza camerale riguardo all'adozione degli atti necessari per il funzionamento dell'ente.
6. Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese la Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.

Art. 5

Autonomia Statutaria

1. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti camerale.
2. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema

economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.

3. Lo Statuto è approvato dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie

Art. 6

Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.

2. La Camera di Commercio in quanto ente autonomo funzionale, adotta appositi regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza, delle materie delegate, di quelle previste dal presente Statuto e negli altri casi in cui sia richiesto per la migliore organizzazione e per l'attuazione delle funzioni camerali.

3. I regolamenti, e relative modifiche, sono deliberati, ad eccezione del regolamento del Consiglio, dalla Giunta camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente statuto.

4. Il regolamento interno del Consiglio é deliberato dallo stesso con il medesimo quorum.

Art. 7

Pubblicità e diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'Ufficio per le relazioni con il pubblico.

2. La pubblicità degli atti è garantita tramite il sito web camerale sulla base della normativa vigente in materia.

3. La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, e la partecipazione al procedimento, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

Art. 8

Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e dalla rete internazionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere in forma reticolare, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza.
3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed è associata, con le altre Camere di commercio della regione, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 9

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. In sede di elezione della Giunta, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge, almeno un componente

dovrà essere di genere diverso dall'altro. Con apposito regolamento verranno definite le modalità per attuare tale norma.

4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali camerale, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto in modo da garantire la presenza di componenti di entrambi i generi.

Art. 10 **Gli Organi**

1. Gli organi della Camera di Commercio sono:

- il Consiglio
- la Giunta
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'esercizio delle funzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente si conforma al principio della distinzione tra i compiti di indirizzo, di programmazione e di governo, riservati a tali Organi, e quelli attinenti alle funzioni di gestione amministrativa, che sono propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

CAPO II **IL CONSIGLIO**

Art. 11 **Composizione e modalità di costituzione**

1. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e dei decreti attuativi in vigore. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

2. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da venti rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da tre rappresentanti, di cui due in rappresentanza rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso l'ente camerale; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. La rappresentanza degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione è determinata tenendo conto, in particolare, del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche delle tradizioni locali.

3. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti, in particolare l'art. 3 del DM 4.8.2011, n. 155, in attuazione dell'art. 10 della Legge 580/93 come modificato dal D.Lgs. 23/2010.

4. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio e i relativi settori economici individuati è riportata nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente statuto.

5. Il Consiglio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento ed è rinnovato entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla legge.

6. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei consiglieri che sono la conseguenza dell'applicazione dei criteri di cui al comma 2.

7. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché della Consulta provinciale dei liberi professionisti, in conformità ai criteri ed alle modalità contenuti nei DM n. 155 e 156 dd. 04.08.2011 e nelle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

Competenze e funzioni

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di programmazione e di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. Il Consiglio:
 - a) predispone e delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, lo statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività le relative verifiche e gli adeguamenti dinamici, nonché la relazione previsionale e programmatica annuale;
 - d) delibera il preventivo economico annuale, il suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio;
 - e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
 - f) verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da integrare nel Consiglio;
 - g) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
4. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto o del proprio Regolamento.

Art. 13

Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento.
3. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.
4. Le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dall'art. 13, comma 3, della L. 29./12./93, n. 580 e s.m.i., e dall'art. 11 del D.M. 4.8.2011, n. 156. Costituisce inoltre causa di decadenza la ripetuta e ingiustificata assenza dalle sedute.
5. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.

Art. 14

Funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, in quattro sessioni annuali, entro i termini di legge previsti per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico annuale, del relativo aggiornamento e del bilancio d'esercizio.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
3. La convocazione del Consiglio, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo e dell'ora della riunione, è fatta dal Presidente mediante posta elettronica certificata, da trasmettersi a ciascun Consigliere e a ciascun Revisore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, fino a 48 ore prima della riunione. Gli allegati e i documenti destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della riunione sono messi a disposizione dei Consiglieri e dei Revisori in formato digitale, con l'utilizzo della tecnologia

internet-intranet, di norma almeno 48 ore prima della riunione e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.

5. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti

6. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

7. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.

9. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto, senza vincolo di mandato. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.

2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
- b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
- c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.

3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per

l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 16

Regolamento del Consiglio

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 17

Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei liberi professionisti, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle categorie di professioni maggiormente rappresentative. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.

3. La Consulta può essere chiamata ad esprimere pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.

4. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.

5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, l'ambito d'azione e i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

CAPO III LA GIUNTA

Art. 18 **Composizione**

1. La Giunta é composta da un numero di componenti che varia da un minimo di cinque ad un massimo di un terzo dei componenti del Consiglio camerale compreso il Presidente.
2. I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente e dura in carica cinque anni in coincidenza della durata del Consiglio.
3. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso dall'altro.
4. La Giunta nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, di cui uno vicario.

Art. 19 **Competenze e funzioni**

1. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio:
 - a) predispone per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico ed il suo aggiornamento nonché il bilancio d'esercizio;
 - b) definisce, nell'ambito del preventivo economico, e con gli opportuni provvedimenti, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare destinando le relative risorse;
 - c) riferisce al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio d'esercizio, sulla propria attività e sull'attuazione degli indirizzi espressi nel preventivo e nella relazione programmatica;
 - d) su proposta del Segretario Generale, approva il budget direzionale ed i relativi aggiornamenti in caso di variazioni che comportino maggiori oneri complessivi;
 - e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di Consulte, di gestioni e di aziende speciali;

- f) nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
 - g) delibera l'eventuale istituzione di sedi decentrate entro il territorio provinciale e laddove specifici interessi del sistema delle imprese lo richiedano;
 - h) designa il Segretario Generale;
 - i) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera b
 - l) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'Ente, le linee fondamentali di ordinamento degli uffici ed adotta il programma triennale del fabbisogno di risorse umane;
 - m) nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali;
 - n) verifica, avvalendosi del Nucleo di Valutazione Strategica da essa nominato, o dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) laddove nominato, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
 - o) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - p) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - q) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento interno; svolge, in generale, l'attività regolamentare non rimessa nel presente Statuto alla competenza di altri organi camerali.
2. La Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio o al Presidente.
4. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 20

Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
2. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

Art. 21

Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto con piena libertà d'espressione e di voto e senza vincolo di mandato...
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. La convocazione della Giunta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo e dell'ora della riunione, è fatta dal Presidente mediante posta elettronica certificata, da trasmettersi a ciascun componente e a ciascun Revisore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, fino a 48 ore prima della riunione.
4. Gli allegati e i documenti destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della riunione, sono messi a disposizione dei Componenti di Giunta e dei Revisori in formato digitale, con l'utilizzo della tecnologia internet-intranet, di norma almeno 48 ore prima della riunione e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima della riunione.
5. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione. In tal caso, la Giunta si riunisce entro cinque giorni.
6. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.

7. Le delibere della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. La Giunta delibera con voto in forma palese; per le deliberazioni concernenti persone, nonché negli altri casi previsti dalla legge o dal regolamento adotta lo scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese, a parità dei voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti la proposta si intende respinta.
8. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Intervengono altresì, su indicazione del Segretario Generale, funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata dal Presidente per la trattazione di argomenti particolari.

Art. 22

Regolamento della Giunta

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità.

CAPO IV IL PRESIDENTE

Art. 23

Competenze e funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale della Camera di Commercio e, in particolare, è titolare della funzione inerente la tenuta dei rapporti con istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto due sole volte, ai sensi dell'art. 16, co. 3 della l. 580/93 e s.m.i.
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione;
 - c) formula proposte sulle attività dell'Ente ed esprime pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;
 - d) ha la rappresentanza processuale nelle azioni legali e nella resistenza alle liti, deliberate dalla Giunta;
 - e) verifica l'andamento generale dell'attività della Camera di Commercio, anche con riferimento all'attuazione dei provvedimenti adottati dai suoi organi deliberativi e, ove lo ritenga opportuno, relaziona al Consiglio;
 - f) relaziona annualmente al Consiglio sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale;
 - g) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 24

Vice Presidente Vicario

1. Il Vicepresidente vicario della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta.

Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.

3. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire comunque entro 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 l'elezione del presidente deve avvenire entro 90 giorni.

Art. 25

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione da un componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26

Composizione

1. Il Collegio dei revisori dei conti é nominato dal Consiglio secondo le modalità sancite dalla legge ed é composto da tre componenti effettivi designati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio può nominare tre revisori supplenti, se designati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
2. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
3. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina ed i

suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. In caso di mancata designazione e di sostituzione dei membri si applica quanto previsto dalla legge vigente..

4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

5. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso da quello degli altri.

Art. 27

Competenze e funzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta camerale; redige una relazione al preventivo annuale ed alle sue variazioni; collegialmente esprime parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, nonché sugli schemi di delibere di Giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie, riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

2. I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo, sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

5. Al Collegio dei revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

TITOLO III ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 28

Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta, salvo quanto disposto dall'art. 20, comma 5, della L. 29/12/93, n. 580.
2. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.
3. Il Segretario Generale:
 - a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera; propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;
 - b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
 - d) definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, e verificando il raggiungimento dei risultati;
 - e) adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - f) stipula i contratti individuali di lavoro;
 - g) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente.

4. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

CAPO II LA STRUTTURA

Art. 29

Dirigenti: competenze e funzioni

1. La direzione degli uffici dirigenziali è attribuita a dirigenti di ruolo ovvero a dirigenti esterni, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in presenza dei presupposti e secondo le modalità e i criteri previsti dalla vigente normativa, nonché dai regolamenti della Camera di Commercio.

2. Ai dirigenti spetta, nell'ambito delle competenze degli uffici cui sono preposti e sulla base del budget direzionale, loro assegnato dal Segretario Generale, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di controllo e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. I dirigenti, inoltre, svolgono tutti i compiti che vengono ad essi delegati dal Segretario Generale e curano l'attuazione dei progetti da quest'ultimo assegnati.

3. Ai dirigenti spetta la direzione, il coordinamento e il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia. Sono, altresì, responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati conseguenti.

4. La direzione degli uffici di livello non dirigenziale è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica, su proposta del dirigente di settore secondo le modalità stabilite dai regolamenti camerali.

Art. 30

Assetto organizzativo

1. L'ordinamento delle Aree e degli Uffici, nonché dei Servizi ove istituiti, della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. Le Aree e gli Uffici, nonché i Servizi ove istituiti, operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità e nel rispetto dei principi di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa..

Art. 31

Personale

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Art. 32

O.I.V. - Organismo Indipendente di Valutazione

1. E' istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera di Commercio, che sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed esercita, in piena autonomia, le attività previste dalle disposizioni vigenti.

2 La Giunta istituisce e regola la composizione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 33

Incarichi di consulenza e collaborazione

1. La Giunta, allo scopo di assicurare la massima efficienza ed efficacia all'attività dell'Ente, per esigenze cui la Camera di Commercio non è in grado di far fronte con personale in servizio, sentito il Segretario Generale, può ricorrere a consulenze e collaborazioni esterne conferendo incarichi, anche individuali, ad esperti di provata competenza, determinando modalità, condizioni e termini della collaborazione, entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 e succ. modd. nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 34

Pubblicazione degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni presidenziali d'urgenza, sono pubblicate all'Albo camerale on line, ad eccezione di quelle per le quali i relativi Organi dispongano diversamente per motivi di riservatezza.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

Art. 35

Aziende speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento della finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, può costituire, ai sensi dell'art. 32 n. 4 del R.D. 20/9/34, n. 2011, dell'art. 2, comma 5, della L. 29/12/93, n. 580 e s.m.i. e dell'art. 65 e ss. del D.P.R. 2/11/2005, n. 254, aziende speciali.

2. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
3. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.
4. Le aziende speciali perseguono gli scopi previsti dagli indirizzi strategici della Camera di Commercio, sono dotate di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dai propri statuti ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio. La Giunta delibera l'istituzione e gli statuti delle aziende speciali nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale.
5. Nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, erogano servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato e svolgono anche attività strumentali ai servizi della Camera di Commercio.
6. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse.
7. Le aziende speciali operano anche al di fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, purché generino ricadute a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della provincia. Ispirano la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia ed efficienza.
8. La natura giuridica, la finalità e la composizione degli organi delle aziende speciali sono disciplinate con lo statuto delle stesse, deliberato dalla Giunta camerale.

Art. 36

Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali

1. Il Presidente, la Giunta ed il Segretario Generale della Camera di Commercio, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e le sue aziende speciali, esercitano, nei

rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione delle aziende stesse.

2. Gli organi della Camera di Commercio esercitano la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministrazione delle aziende stesse.

Art. 37

Organi e norme di funzionamento

1. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende stesse.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque per la stessa durata della Giunta camerale che ha provveduto alla sua nomina. Alla scadenza il Consiglio di Amministrazione resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Organo.

4. Il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio sono deliberati dai Consigli di Amministrazione delle aziende speciali e approvati dagli organi camerale nell'ambito dei bilanci della Camera di Commercio.

5. La carica di Direttore dell'azienda speciale è di norma conferita al Segretario Generale della Camera di Commercio. La Giunta, sentito il Segretario Generale, può tuttavia conferire detto incarico ad un dirigente camerale, ovvero a persona esterna di specifica e comprovata professionalità, con contratto di diritto privato.

6. Il personale dell'azienda è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del terziario della distribuzione e dei servizi.

Art. 38

Collegio dei Revisori delle Aziende speciali

1. Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, nominati in conformità alle vigenti normative specifiche.
2. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.
3. La durata in carica del Collegio dei Revisori coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.

Art. 39

Mezzi finanziari delle aziende speciali

1. Le Aziende Speciali devono tendere all'autofinanziamento.
2. Le entrate delle aziende speciali sono costituite da:
 - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio nell'ambito del preventivo economico annuale, in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
 - c) contributi di altri enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
 - d) altre eventuali entrate.

CAPO III FUNZIONI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Art. 40

Regolazione del mercato

1. La Camera di Commercio garantisce imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato, dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. A tal fine, promuove ogni opportuna attività per assicurare la trasparenza del mercato, libertà di accesso e pari tutela a tutti i suoi operatori.

Art. 41

Camera Arbitrale e Sportello di Conciliazione

1. Presso la Camera di Commercio operano, anche in associazione con altre Camere di Commercio, la Camera Arbitrale e lo Sportello di Conciliazione per la risoluzione delle controversie tra le imprese, i consumatori e gli utenti.
2. Con apposito Statuto sono disciplinate la composizione, la durata degli organi, le relative competenze e le modalità di funzionamento della Camera Arbitrale. Le relative procedure arbitrali sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato dalla Giunta camerale.
3. Parimenti sono disciplinate da apposito Regolamento giuntale le competenze, le modalità di funzionamento e le procedure del Servizio di Conciliazione.

Art. 42

Ulteriori forme di regolazione del mercato

1. La Camera di Commercio può predisporre e promuovere, in base ad apposito regolamento, contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti,

controlli sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli.

2. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Promuove azioni per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

CAPO IV

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art. 43

Partecipazioni

1. La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi, direttamente o in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.

2. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, a consorzi aventi personalità giuridica, e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative, di norma legalmente riconosciute.

3. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.

Art. 44

Consulte, accordi di programma e conferenze di servizi

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione di categorie e soggetti interessati, la Giunta può istituire Consulte, Commissioni e Gruppi di esperti su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori. Le Consulte esercitano funzioni di proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono, nelle materie inerenti il sistema economico della provincia, un

approfondimento ed un confronto tra i soggetti partecipanti, una specifica valutazione tecnica e proposte sui vari livelli politici ed istituzionali.

2. La Camera di Commercio promuove e partecipa ad accordi di programma, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche.

3. La Camera di Commercio indice e partecipa a conferenze di servizi, al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi e per confrontare gli interessi di altri enti pubblici ed istituzioni coinvolti in procedimenti amministrativi complessi.

4. La Camera di Commercio inoltre promuove o partecipa ad altre forme di accordo con la Regione ed altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune.

CAPO V GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 45

Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata dal regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed è informata ai principi generali previsti dal citato regolamento. Essa risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

2. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, gli organi e i responsabili della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.

Art. 46
Bilancio

1. Il preventivo economico annuale ed il bilancio d'esercizio sono approvati dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro i termini di legge.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47
Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. I regolamenti Camerali sono pubblicati nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con lo Statuto stesso.

Art. 48
Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo telematico camerale.

Art. 49
Revisione dello statuto e dei regolamenti

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo statuto.
3. Le modifiche dei regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberate con la maggioranza assoluta dei componenti del competente organo.

Art. 50
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

Art. 51
Norma transitoria

1. Tutto quanto previsto in ordine alla procedura di costituzione degli organi vale, salvo diversa previsione di legge, al momento del rinnovo del consiglio.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste è composto complessivamente di n. 22 membri di cui n. 20 in rappresentanza dei settori economici, secondo la seguente ripartizione:

Agricoltura	n. 1	(uno)
Artigianato	n. 3	(tre)
Industria	n. 3	(tre)
Commercio	n. 4	(quattro)
Cooperative	n. 1	(uno)
Turismo	n. 1	(uno)
Trasporti e spedizioni	n. 2	(due)
Credito e Assicurazioni	n. 1	(uno)
Servizi alle imprese	n. 4	(quattro)

Del Consiglio camerale fanno altresì parte due consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.

* * *